

ECOFOR SERVICE S.P.A.

C.F. 00163020506

STATUTO

Parte 1 - Da pg. 2 a 25 - Protocollo del 01-07-2005 - Statuto completo

ALLEGATO "F" AL N. 10414 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata:

ECOFOR SERVICE S.p.A.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pontedera.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

La durata potrà comunque essere prorogata per delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, osservate le formalità di legge.

Art. 4 - Oggetto

Scopo della società è quello di:

- Lo studio, progettazione, costruzione, montaggio, direzione dei lavori, controllo ed ispezione di qualità nel campo della costruzione di impianti industriali di ogni genere nonché la prestazione di ogni altro relativo genere di servizio. Svolgere inoltre, l'attività di favorire, promuovere e sviluppare l'incontro tra tecnologie avanzate e realizzazioni tecniche, nonché attività di intermediazione industriale e commerciale in senso lato;
- la fornitura di servizi tecnici per la messa in

marcia, il funzionamento e la gestione di macchinari ed impianti industriali di ogni genere, nonché dei servizi di manutenzione e per la conservazione in adeguato stato tecnico di detti impianti, con particolare riguardo agli impianti di cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto da discariche, o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso compreso la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile, etc.);

- la stipulazione di appalti per costruzioni edilizie, di strade, di acquedotti, di opere idrauliche, di opere di urbanizzazione in genere, di ponti, movimenti di terra, nonché di ogni opera, costruzione o manufatto similare, affine e dipendente ed in particolare la costruzione di impianti di trattamento rifiuti completi di ogni opera edile; il tutto sia per conto di Pubbliche Amministrazioni, sia per conto di enti o privati, sia per conto proprio, nonché la esecuzione in concessione od in affidamento di opere pubbliche o di interesse pubblico con l'eventuale gestione ed esercizio;

- la produzione e la vendita di calcestruzzo;

- la compravendita e la permuta di beni immobili, sia di fabbrica che di suolo;

- progettare e realizzare impianti di discarica,

stoccaggio, selezione, trattamento, rigenerazione, recupero,

innocuizzazione ed inertizzazione dei rifiuti non pericolosi

e pericolosi;

• opere di recupero ambientale delle aree di discarica

esaurite o dismesse e bonifiche ambientali di siti

industriali e civili;

• svolgere attività di gestione e smaltimento di

rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli scarti di

rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali

definiti in base alle vigenti disposizioni legislative e

normative, in ogni forma fisica nelle varie fasi di

conferimento, raccolta, cernita, trasporto, selezione e

trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni

necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero,

il riciclo, la innocuizzazione e l'inertizzazione dei

medesimi nonché l'ammasso, il deposito, la discarica e

smaltimento nel suolo e nel sottosuolo;

• l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto

terzi;

• noleggio di mezzi e di proprie attrezzature per il

servizio di raccolta; nonché la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli stessi;

• esecuzione e gestione di autorimesse,

autoriparazioni, autocarrozzeria ed officine meccaniche in

genere per conto proprio e per conto terzi pubblici e

privati, compresa ogni attività di carattere commerciale connessa;

- svolgere attività di smaltimento e trattamento liquami e percolati e depurazione degli stessi, nonché trattamento e distribuzione acque in genere, compresi tutti i lavori stradali e/o opere idrauliche ed edili di qualsiasi genere relativi agli impianti ecologici;

- produrre e commercializzare energia ricavata per cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto dalle discariche o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso, compresa la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile, etc.);

- realizzazione e gestione di sistemi per la gestione del traffico, ivi comprese le aree di sosta degli autoveicoli e la segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

Art. 5 - Modalità di intervento

Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4, la Società potrà ;

a) richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari allo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art. 4;

b) promuovere e stipulare contratti e convenzioni per l'acquisto della proprietà o della disponibilità delle aree

di intervento individuate nei piani regionali e provinciali

di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui alla

Legge regionale 13/11/1984 n° 65 e successive modifiche;

c) promuovere e stipulare convenzioni con gli Enti

locali e con gli imprenditori operanti nell'ambito del bacino

di utenza ai fini della definizione delle condizioni,

corrispettivi, modalità e termini di espletamento delle

attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e

gestione degli impianti ed attività di smaltimento cui al

precedente art. 4;

d) instaurare rapporti di consulenza con

professionisti, Società di progettazione, istituti di

ricerca, ai fini dell'attuazione e coordinamento delle

competenze professionali e tecniche richieste dalla

progettazione, realizzazione e gestione degli impianti ed

attività di smaltimento di cui sopra;

e) stipulare contratti di appalto e di fornitura per la

esecuzione degli interventi e per lo svolgimento di dette

attività;

f) stipulare contratti di compravendita o convenzioni

con Enti ed imprese interessati a riciclare o comunque

riutilizzare detti rifiuti o loro derivati, recuperare da

essi materiale ed energia o, altrimenti, utilizzare l'energia

prodotta direttamente dalla società;

g) partecipare a gare, assumere appalti, concessione di

servizi, stipulare convenzioni, contratti ed altri tipi di accordi con Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, società ed imprese, relativamente alle attività di cui all'oggetto sociale;

h) svolgere attività di intermediazione relativa alle attività di cui all'oggetto sociale;

i) partecipare a consorzi, a società pubbliche o private, miste pubbliche-private, e ad associazioni temporanee d'impresa, per lo smaltimento, trattamento e riciclaggio di detti rifiuti e per la costruzione e gestione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento dei rifiuti e per l'utilizzo dell'energia da essi prodotta, comunque aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari idonei ad istituire tutti i rapporti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'accesso a tutte le forme di credito e prestando altresì fidejussioni, avalli e garanzie anche di natura reale, nell'interesse proprio o di proprie controllate, anche a favore di Istituti di credito in genere.

TITOLO II

Capitale Sociale e Soci

Art. 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 1.170.000,00

(unmilionecentosettantamila virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in n° 1.170.000

(unmilionecentosettantamila) azioni nominative ordinarie del

valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna

distinte nelle due categorie A e B.

Le azioni di categoria A possono essere unicamente possedute

da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Speciali o Società di

Capitale a prevalente partecipazione degli Enti sopra citati,

nella misura massima del 60% del capitale sociale, salvo

quanto previsto dal successivo art. 9, in caso di mancato

esercizio del diritto di prelazione.

Le azioni di categoria B possono essere possedute sia da

persone fisiche sia da Enti e Società di diritto privato sia

da Istituti di Credito, nella misura massima del 40% del

capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.

9, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione

dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da

questa stabiliti, conservando i limiti sopra detti e le

proporzioni di ciascuna categoria di azioni.

La società potrà tuttavia, con delibera approvata da tanti

Soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale, emettere

azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori

uguali diritti.

La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni degli Organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 7 - Versamenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 2344 Cod. Civ., il Socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.

Art. 8 - Aumento di capitale - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato diritto di opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute e con il sistema della doppia offerta di cui al successivo art. 9; e ciò salve diverse deliberazioni dell'Assemblea che giustifichino la esclusione del diritto di opzione ai Soci, ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ..

In tal caso la deliberazione deve essere approvata da tanti Soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

Art. 9 - Diritto di prelazione

Le azioni sono nominative.

Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione per aumento di capitale con azioni delle categorie suddette, non potranno essere alienate dai Soci se non previa offerta in prelazione agli altri Azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, nonché ad ognuno dei Soci nei rispettivi domicili risultanti dal libro Soci.

Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, detti Soci dovranno comunicare all'offerente se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione alla loro partecipazione ovvero anche in misura diversa, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

La prelazione di cui ai precedenti commi non vige nel caso di trasferimento a Società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del Socio cedente anche attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di azienda o rami di essa.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o

di accrescimento di cui al comma precedente, le azioni inoptate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessori azionari, agli Azionisti dell'altra categoria, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria, secondo le proporzioni sopra indicate e con diritto di accrescimento, salvo il caso di emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 2005, ai soci portatori di azioni di categoria A, non spetta il diritto di prelazione sulle azioni di categoria B messe in vendita e per le quali gli altri soci portatori di azioni di categoria B non avessero esercitato il diritto di prelazione loro spettante in virtù del presente articolo.

Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il Socio sarà libero di vendere a terzi, entro i successivi tre mesi, l'intero pacchetto di azioni o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione.

Se invece siano pervenute richieste idonee ad esitare l'intero pacchetto offerto in prelazione, il corrispettivo equo di acquisto sarà fissato da un Collegio arbitrale composto di tre membri compreso il Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Tale Collegio agirà quale arbitratore, dando comunicazione

della propria deliberazione entro trenta giorni dalla data in cui sia stato investito della questione a cura della parte più diligente.

Il trasferimento delle azioni e/o diritti dovrà comunque essere effettuato dall'offerente entro trenta giorni dalla data della determinazione arbitrale dietro contestuale pagamento da parte dell'acquirente o degli acquirenti del corrispettivo ivi indicato, salvo che il Socio alienante, ritenendo il prezzo non adeguato dichiarare entro tale termine, sempre con lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione ed ai Soci che hanno avanzato richiesta di prelazione, di non voler più alienare le azioni o i diritti offerti.

In tal caso il Socio dovrà contestualmente anche rimborsare alla società tutte le spese sostenute per l'arbitrato.

Il trasferimento delle azioni e/o diritti non potrà comunque comportare la diminuzione della quota di appartenenza ai soggetti pubblici e quindi delle azioni di categoria A in misura inferiore al 51%.

Art. 10 - Obbligazioni

L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2410 Cod. Civ., entro il termine massimo stabilito.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 11 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 12 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'unanimità dei Soci stessi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o su delega di questi, dal Presidente, presso la sede della Società, o altrove purché in Italia, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, dovrà, oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 2366 Cod. Civ., essere spedito ai Soci, nei rispettivi indirizzi risultanti dal libro dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova del ricevimento almeno 15 giorni liberi prima dell'Assemblea.

In difetto delle formalità di convocazione l'Assemblea è

validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli amministratori, e dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli artt. 2364 e 2365 Cod. Civ..

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ovvero entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a norma dell'art. 2367 Cod. Civ..

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 - Diritto di voto - Rappresentanza e delega

All'Assemblea possono intervenire tutti gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

All'Assemblea partecipa anche il rappresentante degli obbligazionisti, qualora la Società abbia emesso obbligazioni.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 Cod. Civ.

Art. 14 - Assemblea - Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresenti, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale legittimato al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, anche fra i non Soci, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio.

Art. 15 - Amministrazione - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto di cinque o sette membri, anche non Soci, compreso

il Presidente, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Dei predetti amministratori 3 (tre) - nel caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di

membri pari a 5 (cinque) - o 4 (quattro) - nel caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di

membri pari a 7 (sette) - sono designati e nominati a norma

dell'art. 2449 Cod. Civ. dai soci portatori di azioni di

cat. A.

Il socio pubblico portatore della maggioranza relativa delle

azioni di cat. A, avrà diritto a designare e nominare almeno

1 (uno) dei predetti tre amministratori - nel caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di

membri pari a 5 (cinque) - o 2 (due) dei predetti quattro

amministratori - - nel caso in cui il Consiglio di

Amministrazione sia composto da un numero di membri pari a 7

(sette) - a condizione che alla data delle nomine tale socio

sia titolare di azioni in misura superiore al 30% (trenta per

cento) dell'intero capitale sociale, mentre avrà diritto a

designare e nominare un solo amministratore se alla data

delle nomine sarà titolare della quota di maggioranza

relativa delle azioni di cat. A, ma in misura inferiore al

30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale.

Comunque fino a quando il Comune di Pontedera sarà portatore

di azioni di categoria A, 1 (uno) degli Amministratori sarà designato dal Comune di Pontedera.

I soci portatori di azioni di categoria A provvedono alla nomina diretta dei propri Amministratori in seno al Consiglio di Amministrazione e si riservano di revocare la nomina degli Amministratori da loro designati in ogni tempo e senza alcuna indennità.

I rimanenti membri del Consiglio sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a votare a questi fini solo i soci portatori di azioni di categoria B.

Le designazioni verranno fatte dai proprietari delle rispettive categorie di azioni in riunioni separate degli Azionisti di ciascuna categoria.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di nomina spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.

Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di Suo impedimento, dal Vice Presidente, presso la

sede sociale o altrove con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con telegramma, telex o telefax da spedire con anticipo di almeno ventiquattro ore.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 17 - Consultazioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voti, ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

Tutto ciò fatte salve le seguenti deliberazioni, per le quali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) o 6/7 (sei settimi) dei

voti dei suoi componenti in carica, rispettivamente nei casi

in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5

(cinque) o 7 (sette) membri:

- la nomina del Presidente e Vice Presidente;

- la nomina dell'Amministratore Delegato e la

determinazione dei relativi limiti della delega ex art. 2381

Cod. Civ.;

- la sostituzione per cooptazione dei membri del

Consiglio cessati dalla carica;

- la assunzione e/o alienazione di partecipazioni di

controllo e non, in Società, Enti, imprese, consorzi e la

nomina dei relativi amministratori;

- l'acquisto, la vendita di immobili di qualsiasi

natura e di diritti parziari o valori immobiliari;

- il rilascio di garanzie reali, fidejussioni od

avalli;

- la nomina del Direttore Generale e la determinazione

degli emolumenti ad esso spettanti;

- l'assunzione e la promozione di personale dirigente;

- la determinazione degli indirizzi generali di

gestione (la realizzazione o la assunzione in gestione di

nuovi impianti di smaltimento, politiche tariffarie per lo

smaltimento degli RSU, etc.), nonché delle scelte

economico-finanziarie in relazione a tutto quanto previsto

dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto;

• la stipula e la risoluzione di contratti di appalto,

leasing, accensione di mutui, ipotecari e non, per importi

superiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

• l'assunzione di nuovi servizi pubblici locali e

servizi in genere;

• la determinazione dei compensi ai membri del

Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche

ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ..

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere

tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli

che la legge o il presente Statuto in modo tassativo

riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo espresso gradimento da

parte della maggioranza degli Amministratori designati dai

soci portatori di azioni di categoria A, delega tutti o parte

dei propri poteri ad un Amministratore Delegato, da nominare

su designazione degli Amministratori eletti dall'Assemblea e

designati dai Soci portatori di azioni di categoria B, con

esclusione delle attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter,

2423, 2443, 2446, 2447, 2506-bis, Cod. Civ., e con esclusione

altresì delle funzioni per le quali il precedente art. 17

prescrive la maggioranza qualificata dei componenti il

Consiglio di Amministrazione: la delega si intende con

obbligo di riferire al Consiglio nella successiva riunione,

delle attività svolte in forza della delega stessa.

Qualora ne venga fatta richiesta da almeno quattro

Amministratori in carica, potrà essere revocata la carica di

Amministratore delegato, fermo restando il disposto del 3°

comma dell'art. 2383 Cod. Civ..

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire

speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare

direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per

determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di

delega.

Art. 19 - Compenso agli Amministratori

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di

Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero

periodo di durata della carica, nonché un trattamento di fine

rapporto.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in

ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto

l'Assemblea, elegge nel proprio ambito il Presidente ed il

Vice Presidente, da nominare fra gli Amministratori eletti dall'Assemblea e designati dai Soci portatori di azioni di categoria A.

Le delibere relative all'elezione del Presidente e del Vice Presidente devono essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione.

Il Presidente cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, la cui firma costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti, rispondenti ai requisiti prescritti dagli artt. 2397 e 2398 Cod. Civ., cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 2403 Cod. Civ.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato di capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al collegio sindacale compete anche il controllo contabile.

Ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ., qualora la complessiva partecipazione dei Soci portatori di azioni di categoria A sia non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, due sindaci effettivi - tra cui quello che assumerà

la presidenza del Collegio - ed uno supplente saranno nominati su designazione dei Soci di categoria A; il restante sindaco effettivo e supplente saranno nominati dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a votare a questi fini solo gli Azionisti di categoria B.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO IV

Bilancio

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno salvo quanto indicato nell'atto costitutivo per il primo esercizio; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dal precedente art. 12.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 23 - Cause di scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Qualora si verifici una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere allo scioglimento della Società stessa.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, convocata a norma dell'articolo precedente dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore e sulle modalità della liquidazione, con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

La sostituzione e la revoca del liquidatore sono disciplinate dell'art. 2487 Cod. Civ..

TITOLO VI

Varie

Art. 24 - Personale

La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 25 - rapporti tra la Società e gli Enti locali partecipanti

La Società invierà ogni sei mesi agli organi di governo degli Enti locali partecipanti una relazione concernente lo stato di attuazione dei fini perseguiti, completo di dati previsionali, di gestione e di investimento.

Copia dei bilanci previsionali e consuntivi della Società saranno trasmessi agli Enti locali partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 26 - Rinvio delle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

Art. 27 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Pisa.

F.TO SIGNORINI MAURIZIO - PAOLO LANDI - SERGIO NAPOLITANO

NOTAIO